

Carabinieri

PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno 20 Giugno 2003, a Torino, tra la Fondiaria - SAI S.p.A. e la Milano Assicurazioni S.p.A., da una parte, e le Segreterie Nazionali FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA e le RSA FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA delle due Società dall'altra,

+ PREMESSO +

W. Pizzoli

Pizzoli
Carabinieri

che in data 30 Luglio 2002 a Torino veniva stipulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della Legge n. 428 del 29/12/1990 e delle norme contrattuali del settore assicurativo (art. 14 del vigente CCNL), tra la SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A. e La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., da una parte, e le Segreterie Nazionali FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA e le RSA FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA delle predette due Società dall'altra, un protocollo di intesa che definiva, tra l'altro, un sistema di relazioni sindacali nonché di principi di carattere generale a cui fare riferimento nello sviluppo delle fasi di attuazione del processo di fusione per incorporazione di Fondiaria in SAI;

Carabinieri
Pizzoli

che in tale contesto la SAI e la Fondiaria dichiaravano che il ridisegno della struttura organizzativa delle Società coinvolte nella fusione sarebbe stato improntato alla ottimizzazione delle risorse attraverso l'applicazione degli strumenti indicati nel protocollo e sarebbe stato finalizzato ad evitare le ricadute sui dipendenti di cui al punto 2 del richiamato protocollo. Sul presupposto che il processo di razionalizzazione organizzativa si fosse compiuto attraverso il ricorso agli strumenti richiamati, SAI e FONDIARIA dichiaravano conseguentemente di rinunciare all'applicazione della legge n. 223/91 e alla procedura di cui all'art. 15 del CCNL vigente;

Carabinieri

che la SAI e la FONDIARIA dichiaravano altresì che, nell'ambito delle esclusive prerogative aziendali in tema di organizzazione del lavoro, le strutture aziendali del nuovo assetto societario si sarebbero articolate sul territorio attraverso un graduale processo di aggregazione per poli produttivi (tre sedi principali e sedi di nicchia), tenendo conto delle caratteristiche distintive delle attività svolte localmente e delle loro prospettive di sviluppo, al fine di raggiungere un assetto organizzativo finale caratterizzato da un equilibrio quali-quantitativo delle funzioni allocate e del personale.

d. che nella stessa sede le Parti riconoscevano che i principi enunciati avrebbero trovato applicazione anche nelle eventuali integrazioni di imprese dei gruppi societari interessati, fatta salva l'attivazione delle norme di legge e di contratto, in particolare dell'art. 47 della legge n. 428/90 e dell'art. 14 del CCNL 18/12/1999, a livello di singole aziende interessate;

che nella medesima occasione le Parti concordavano di definire un apposito incontro, in attesa del quale i termini di cui all'art. 14 del CCNL 18/12/1999 sarebbero rimasti sospesi, per la presentazione del piano industriale e l'individuazione dei successivi momenti di confronto e di verifica;

Carabinieri
Pizzoli

Carabinieri

Roberto Pizzoli
Così
Carabinieri
Pizzoli

Parigi

Caranti

Saracch

Pignola

Cher

Chini

Prati

- f. che a decorrere dal 31/12/2002 ha avuto effetto la fusione per incorporazione de La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. nella SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A.;
- g. che in data 10 Aprile 2003 si svolgeva a Torino un incontro tra il Gruppo Fondiaria-SAI e le OO.SS. Nazionali ed Aziendali della FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UIL/CA/UIL, ENA e SNFIA, nel corso del quale la Delegazione Aziendale illustrava il piano industriale del Gruppo per il periodo 2003-2006, esponendo dati previsionali, obiettivi quantitativi e previsioni finanziarie;
- h. che in tale incontro l'Azienda riaffermava, per quanto concerne le risorse umane, la validità del succitato Accordo del 30 Luglio 2002 e ribadiva che la validità del medesimo, sia pur siglato tra le Parti nell'ambito dell'iter di fusione Fondiaria-SAI, doveva intendersi estesa a tutte le Società del Gruppo interessate da processi sinergici; confermava inoltre l'articolazione per poli territoriali e produttivi con equilibrio tra funzioni organizzative e personale anche, ove ne ricorressero i presupposti, in un ambito di Gruppo;
- i. che, sempre in tale occasione, l'Azienda precisava che la fase attuativa del piano di riordino organizzativo sarebbe avvenuta seguendo una logica di progressività realizzativa dei diversi stadi di integrazione previsti, anche in relazione ai tempi tecnici necessari per uniformare i sistemi informativi in uso presso le due Società prima della fusione;
- j. che successivamente all'incontro del 10 Aprile 2003 si sono verificate le condizioni per procedere a informare le OO.SS. in merito alla ricollocazione di talune attività aziendali a far data dal 1° Luglio 2003, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 18/12/1999 e ferme restando le prerogative dell'Azienda in tema di organizzazione del lavoro;
- k. che nel corso dell'incontro tenutosi a Firenze in data 12 Giugno 2003 l'Azienda ha illustrato alle OO.SS. le modifiche organizzative del primo stadio di integrazione organizzativa di Fondiaria - SAI, che coinvolgono anche la Milano Ass. per effetto delle progresse attività di integrazione all'interno del Gruppo Fondiaria, improntate ai principi del protocollo del 30 Luglio 2002 e in particolare a quello dell'aggregazione per poli produttivi secondo le caratteristiche distintive locali e delle loro prospettive di sviluppo, in un'ottica di equilibrio delle funzioni allocate e del personale;
- l. che, nel corso del predetto incontro del 12 Giugno 2003, le OO.SS. hanno richiesto alcuni chiarimenti sul progetto aziendale, sottolineando la necessità di un ulteriore incontro di approfondimento di talune problematiche;

Prati
Chini
Cher
Chini

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2. L'Azienda dichiara che la riallocazione delle funzioni organizzative, meglio indicate al successivo punto 4, è stata progettata nel rispetto dei principi fissati dall'accordo del 30 Luglio

Prati
Chini

Prati
Chini
Cher
Chini
Prati
Chini

Passari

Caraceni

Saraceni

Pizzelli

Chen

Luca Minico Plummer

Verdi

Roberto Frasci

2002, richiamati nelle premesse, e che, per quanto concerne in particolare l'equilibrio quali - quantitativo tra funzioni e personale aggregati per poli, ne verrà salvaguardata la stabilità al di là di altri processi di razionalizzazione e riorganizzazione ed eventuali fusioni all'interno del Gruppo, in un contesto di coerenza con l'assetto organizzativo derivante dalla realizzazione del piano industriale.

3. Il primo stadio di integrazione illustrato dall'Azienda verrà attuato a decorrere dal 1° Luglio 2003 e si svilupperà per tutto il secondo semestre dell'anno in corso fino al mese di Gennaio del 2004. Lo spostamento delle attività da una sede all'altra non avrà ricadute sui livelli occupazionali che saranno salvaguardati ricorrendo, laddove necessario, a ricollocazioni, previo adeguato percorso formativo, nell'ambito delle stesse sedi di lavoro (intendendosi per tali quelle insistenti sullo stesso territorio comunale) coinvolte nel processo di spostamento.

4. In particolare le funzioni coinvolte, aggregate per poli produttivi, in questa prima fase di riordino organizzativo sono le seguenti:

1. Torino: consolidamento del Polo Auto di Gruppo e trasferimento dalla Milano Ass. dell'Assistenza Tecnica Auto alle agenzie della rete Divisione Fondiaria nonché delle seguenti funzioni dell'Amministrazione di Fondiaria - SAI / Divisione Fondiaria: Tesoreria, Contabilità Società Controllate (in parte), Fatture e RDA (in parte), Contabilità Generale Titoli, Bilancio.
2. Firenze: riallocazione e consolidamento delle seguenti funzioni dell'Amministrazione della Milano Ass.: Contabilità Agenzie, Tesoreria, Contabilità Società Controllate, Contabilità Generale Titoli, Bilancio.
3. Milano: allocazione della Direzione Finanza del Gruppo Fondiaria - SAI nonché delle seguenti attività dell'Amministrazione di Fondiaria - SAI: Segnalazioni, Contabilità Società Controllate (in parte), Fatture e RDA (in parte).

Si allega prospetto riepilogativo delle attività amministrative da trasferire, delle società e delle sedi interessate, nonché relativo calendario di attuazione. Tale prospetto costituisce parte integrante del presente accordo.

Il trasferimento delle attività comporterà missioni del personale interessato che saranno contenute e avranno come obiettivo esclusivamente quello di procedere ad una efficace e rapida esecuzione del trasferimento delle attività e delle conoscenze (ricorrendo anche ove possibile ad avvicendamenti). Tali missioni saranno relative prevalentemente a risorse dotate di specifiche professionalità. Le aziende garantiranno un adeguato percorso formativo, ove necessario, anche alle risorse interessate dalle missioni. Le richieste di missione avranno di norma un preavviso di almeno 72 ore e terranno conto di eventuali specifici problemi familiari.

5. Al di là delle specifiche attività interessate in questa prima fase di riordino organizzativo, l'aggregazione per poli produttivi (da attuarsi anche in un contesto di equilibrati e coerenti processi di reinternalizzazione), articolata sulla base delle attività caratteristiche e distintive, va intesa non in una logica limitata all'integrazione Fondiaria - SAI, ma in un contesto più ampio che coinvolge tutte le società del Gruppo e che vede pertanto a regime la polarizzazione dell'Auto su Torino, del Vita su Firenze, dei Rami Elementari su Milano.

Roberto Frasci

Caraceni

Passari

Chen

Luca Minico Plummer

Verdi

Roberto Frasci

Caracciolo

Massari

Salsaroli

Vigorelli

Costa

Immacolata

Immacolata

Immacolata

6. Peraltro nella ricerca di un completo equilibrio quali - quantitativo di funzioni e personale che tenga conto anche di situazioni pregresse alla luce delle quali lo spostamento di talune attività attuato in questa fase rappresenti in realtà la realizzazione di intese precedenti, si prevede, nell'ambito della Direzione Risorse Umane e Organizzazione (Servizio di Gruppo), l'allocazione su Firenze di due funzioni di Gruppo:

1. a decorrere dal 1° Gennaio 2004, la creazione di un'unità organizzativa che svolga funzioni gestionali / amministrative concernenti il personale dipendente del Gruppo;
2. l'allocazione delle funzioni di amministrazione delle casse di assistenza e dei fondi pensione, relativi al personale dipendente del Gruppo, dopo la loro unificazione che le Parti si propongono di realizzare entro il 31 Dicembre 2003, compatibilmente con i tempi relativi agli adempimenti di legge.

7. Le Parti, come già sancito nel protocollo del 30 Luglio 2002, convengono sulla necessità che le eventuali richieste di mobilità che verranno individuate nel piano industriale saranno improntate al principio della consensualità dei lavoratori, con tutti gli strumenti, principi, forme e modalità che sono stati ampiamente sperimentati e condivisi nelle aziende del Gruppo.

8. Qualora in sede di attuazione di questa prima fase si verificassero necessità di mobilità territoriale o professionale, queste verranno attuate facendo ricorso agli strumenti che l'Azienda provvederà a mettere a disposizione delle risorse coinvolte nel progetto e in particolare:

- predisposizione di un pacchetto di misure a favore del personale che accetterà di essere trasferito in sedi più distanti di 85 km, in base al quale verrà accordato - in aggiunta a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti in tema di trasferimenti - un incremento della retribuzione annua lorda nella misura del 25%; tale beneficio verrà meno al momento dell'eventuale rientro presso la sede originaria di lavoro. Verrà altresì erogato un contributo annuo *una tantum* pari a euro 5.000,00 al netto delle ritenute di legge per ciascuno dei 2 anni solari interi successivi alla data del trasferimento;
- programmazione di adeguati piani di formazione e riconversione professionale, finalizzati a garantire un efficace inserimento operativo delle risorse non disponibili al trasferimento, nelle funzioni allocate a regime nell'originaria sede di lavoro del dipendente interessato che ne valorizzi il bagaglio professionale e le competenze acquisite.

9. Le Parti concordano che gli strumenti disciplinati al punto 8 verranno applicati in tutti i casi di mobilità territoriale o professionale che si verificassero in tutte le fasi di realizzazione del piano industriale.

10. Con la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa le Parti considerano esaurite, per quanto concerne la prima fase del processo di integrazione, la procedura di confronto sindacale di cui all'art. 14 del CCNL 18/12/1999 e convengono di effettuare entro il 15 Gennaio 2004 un incontro di verifica relativamente all'attuazione del progetto aziendale di riallocazione organizzativa di cui al presente protocollo.

Immacolata
Pierluigi
Roberto Piana

Caracciolo
Caracciolo
Caracciolo
Caracciolo
Caracciolo

Massari
Massari
Massari
Massari
Massari

Immacolata

Immacolata

Immacolata

Immacolata